



ASSOCIAZIONE
"FEDERISPETTORI"

VIA ALESSANDRO LAMARMORA, 33/3 – 16035 RAPALLO (GE)

C.F. 90080600100

Sito: federispettori.org

Mail: info@federispettori.org

Alla cortese attenzione

Direttore generale Motorizzazione - Ing. PASQUALE D'ANZI - p.danzi@mit.gov.it

Richiesta chiarimenti su modalità revisioni veicoli ADR

Come è noto, il recente emendamento all'art.80, comma 8 del D.Lgs 285/92 che dispone l'esternalizzazione delle revisioni dei veicoli di categoria N2, N3, O3 e O4 esclude dal campo di applicazione quelli destinati al trasporto di merci in regime di temperatura controllata (ATP) o merci pericolose (ADR). Di conseguenza, il raggio d'azione degli ispettori autorizzati (IA), nonostante abbiano affrontato nel percorso formativo definito dall'accordo Stato/regioni n.65 C.s.R le nozioni riguardanti le suddette classificazioni di veicoli, risulta circoscritto ad una nuova macrocategoria di veicoli plasmata per l'occorrenza.

Senza entrare nel merito dell'argomento, il quale richiederebbe comunque un approfondimento considerati i relativi problemi organizzativi in capo ad UMC, agenzie ed operatori 870, vorremmo sottoporre alla Sua attenzione un'ulteriore criticità rilevata durante questa prima fase operativa. Abbiamo riscontrato sul territorio numerose perplessità in ordine al corretto inquadramento del veicolo "*destinato al trasporto di merci pericolose*" le quali stanno dando luogo ad interpretazioni discordanti espresse verbalmente da diversi funzionari dell'Amministrazione.

L'attuale modello organizzativo delle sedute 870 secondo le prescrizioni contenute nella circolare Prot. RU 4791 della Direzione Generale per la Motorizzazione del 28/02/2017, attribuisce una classificazione specifica ai soli veicoli provvisti di DTT 307 (o barrato rosa) per i quali è previsto un tempo minimo nel nastro operativo di 30min in virtù del rinnovo annuale del citato certificato. Ne consegue che tutti i veicoli esonerati dall'obbligo di possesso dello stesso ai fini della circolazione stradale risultano assimilabili agli autocarri, ai rimorchi o ai semirimorchi destinati al trasporto di merce generica, nonostante sulla carta di circolazione risultino riferimenti all'ADR in termini di "*possibile classificazione*", "*idoneità ad alcune classificazioni di merci pericolose*", "*conformità alle normative di riferimento*" ecc...

Considerata la complessità della materia e l'elevato grado di responsabilità che comporta, Federispettori richiede al Direttore Generale un chiarimento in tal senso auspicando ad una disposizione che rappresenti una forma di continuità rispetto a quanto già in essere nelle sedute 870. In conclusione, si sottolinea che qualora la discriminante fosse la presenza o meno del certificato DTT 307, è necessario per gli IA una garanzia, anche sottoforma di autocertificazione da parte dell'utilizzatore, della non sussistenza di trasporto di merci pericolose.

Certi di una Sua celere ed esaustiva risposta, con immutata stima porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTIVO

info@federispettori.org